

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

- 03 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
- 04 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Iper-ammortamenti ex L. 199/2025

LAVORO

- 05 PREVIDENZA
- 07 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

TUTELA E SICUREZZA

- 08 SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
- 09 Leggi In evidenza**

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Spese sostenute nel 2026 - Opzione di cessione e sconto in fattura - Approvazione del modello - Termine del 16.3.2027 (provv. Agenzia delle Entrate 17.7.2026 n. 211701)

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.7.2026 n. [211701](#) è stato approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni, per trasmettere la comunicazione di opzione per il c.d. "sconto sul corrispettivo" e la prima cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2026 che danno diritto al *superbonus*, di cui al precedente art. 119, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Spese sostenute nel 2026 con *superbonus*

In casi particolari, anche per le spese sostenute nel 2026 è possibile beneficiare del *superbonus* del 110% mediante l'esercizio delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Ai sensi dell'[art. 119](#) co. 8-ter.1 del DL 34/2020 è stabilito, infatti, che, per *"gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del presente decreto"*.

L'[art. 2](#) co. 3-ter.1 del DL 11/2023 ha poi stabilito che il "blocco delle opzioni" introdotto dal precedente co. 1 a decorrere dal 17.2.2023 non si applica *"anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1" del DL 34/2020, "sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo"*.

Comunicazione di opzione per cessione/sconto

La comunicazione si rende necessaria qualora, ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, il beneficiario della detrazione fiscale intenda optare, in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi, per:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (in questo caso il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante);
- la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione di opzione

La comunicazione di opzione, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, deve essere trasmessa:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio o dal condòmino incaricato per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici (in caso di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni).

Termine entro cui trasmettere la comunicazione di opzione

Il modello di comunicazione approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 211701/2026:

- può essere utilizzato dal 23.7.2026;
- deve essere inviato entro il termine perentorio del 16.3.2027 (senza possibilità di aderire alla remissione *in bonis*).

Per quanto non disposto dal provvedimento n. [211701/2026](#), sono applicabili, poiché compatibili, le disposizioni del provvedimento n. [321370/2025](#).

art. 119 co. 8 ter.1 DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 co. 1 DL 19.5.2020 n. 34

art. 2 co. 3 ter.1 DL 16.2.2023 n. 11

Provvedimento Agenzia Entrate 17.7.2026 n. 211701

Il Quotidiano del Commercialista del 18.7.2026 - "Modello per comunicare le opzioni su spese superbonus 2026 utilizzabile dal 23 luglio" - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 18.7.2026, p. 25 - "Le comunicazioni del superbonus 2026 al via da giovedì 23" - De Stefani L.

Italia Oggi del 18.7.2026, p. 23 - "Superbonus, arriva il modello 2026" - Rizzi M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Super-ammortamenti e iper-ammortamenti - Iper-ammortamenti ex L. 199/2025 - Comunicazione di conferma (comunicato Min. Imprese e made in Italy 20.7.2026 e DM 20.7.2026)

Con il DM 20.7.2026 il MIMIT ha individuato nel 21.7.2026 il termine di apertura della piattaforma informatica per presentare le comunicazioni di conferma dell'investimento previste dal nuovo piano Transizione 5.0 in relazione agli iper-ammortamenti.

Sono contestualmente approvati i modelli di comunicazione e le istruzioni operative per l'invio delle stesse, disponibili sul sito *internet* del GSE.

Disposizioni attuative

Il DM 7.5.2026 reca le modalità attuative relative ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 co. 427 - 436 della L. 199/2025.

In particolare, l'art. 3 definisce la procedura di accesso all'agevolazione e prevede tre comunicazioni principali: una preventiva, una di conferma dell'investimento e una di completamento. Sono poi richieste altre due comunicazioni periodiche per il monitoraggio.

Il DM 10.6.2026 ha poi definito i termini delle comunicazioni preventive di accesso, di apertura della piattaforma e approvato i modelli di comunicazione, rendendo così pienamente operativa l'agevolazione (si veda "La Settimana in Breve" 12.6.2026 n. 24).

Con il successivo DM 20.7.2026 sono stati individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, di cui all'art. 3 co. 3 del DM 7.5.2026.

Modalità di invio delle comunicazioni di conferma

L'art. 3 co. 2 del DM 17.5.2026 dispone che, per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento.

In base all'art. 2 del DM 20.7.2026 le comunicazioni di cui all'art. 3 co. 2 del DM 7.5.2026 possono essere presentate:

- a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 21.7.2026;
- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito *internet* del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID;
- utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e deve contenere (art. 1 del DM 20.7.2026):

- l'attestazione dell'avvenuto pagamento, con l'indicazione della data e dell'importo, dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di conferma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di

locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

DM 7.5.2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Comunicato Ministero delle Imprese e del made in Italy 20.7.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2026 - "Da oggi le comunicazioni di conferma per l'iperammortamento" - Sessini

Lavoro

PREVIDENZA

Assegno di inclusione (Adi) - Domande di rinnovo - Regole di gestione della Carta Adi (messaggio INPS 22.7.2026 n. 2437)

Con il messaggio 22.7.2026 n. 2437, l'INPS ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande di rinnovo dell'assegno di inclusione (Adi), ai sensi dell'[art. 3](#) co. 2 del DL 48/2023, nonché le regole di gestione della Carta Adi nei casi di prosecuzione della misura. Benché le indicazioni contenute nell'atto di prassi siano rivolte a tutti i beneficiari che nei prossimi mesi presenteranno la domanda di rinnovo, le stesse assumono particolare rilievo per coloro che, dopo il primo rinnovo effettuato nel 2025, concludono nel luglio 2026 il periodo di ulteriori dodici mesi di fruizione della prestazione e possono quindi presentare una nuova domanda di rinnovo a decorrere dall'1.8.2026.

Dato normativo

Ai sensi dell'[art. 3](#) co. 2 del DL 48/2023, l'Adi è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere successivamente rinnovato, previa presentazione della domanda, per ulteriori 12 mesi, purché permangano i requisiti previsti dalla legge.

A seguito della novella apportata dall'[art. 1](#) co. 158 della L. 199/2025, il rinnovo avviene senza l'interruzione di un mese prevista dalla disciplina previgente, fermo restando il dimezzamento della prima mensilità di rinnovo rispetto all'importo mensile spettante.

Presentazione delle domande di rinnovo

I nuclei familiari la cui richiesta risulti "terminata" possono presentare la domanda di rinnovo dell'Adi a partire dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento; pertanto, le domande trasmesse nell'ultimo mese di fruizione non possono essere accolte.

La richiesta può essere presentata sia dal medesimo richiedente sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.

Una volta conclusa positivamente l'istruttoria, occorre fare una distinzione.

Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda "terminata", il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda di rinnovo. In tali ipotesi non è necessario procedere a una nuova iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD), restando valido quanto effettuato in occasione della precedente domanda. Diversamente, qualora la composizione del nucleo familiare sia mutata, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD.

In ogni caso, permane, per tutti i nuclei familiari che presentino domanda di rinnovo, l'obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo ovvero, quando previsto, dalla sottoscrizione del PAD, a pena della sospensione dei successivi pagamenti (*cfr.* messaggio INPS n. 2052/2025).

Compilazione della domanda di rinnovo

Qualora nella precedente domanda sia stata indicata una condizione di svantaggio e sia stato inserito un programma di cura e assistenza in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione sia ancora valida alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella nuova domanda devono essere nuovamente riportati:

- gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio;
- i dati relativi all'inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.

Viceversa, se la certificazione o il programma di cura e assistenza siano scaduti prima della presentazione

della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione che dimostra l'inserimento in programmi di cura e assistenza, i cui estremi devono essere riportati nella domanda.

Anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello "ADI-Com Esteso" dall'utente entro la data di scadenza, determinano l'esclusione del soggetto come beneficiario ed, eventualmente, la decadenza della domanda. Analogamente, una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può, infatti, proseguire il suo *iter*.

Regole di gestione della Carta Adi

La Carta Adi è lo strumento di pagamento elettronico attraverso il quale è erogato il beneficio economico e che viene rilasciato presso gli uffici postali. In proposito, occorre distinguere le diverse conseguenze a seconda che il nucleo familiare sia rimasto invariato o abbia subito modifiche rispetto alla precedente domanda "terminata". Nel primo caso, qualora il richiedente sia già titolare di una Carta Adi attiva, gli importi continuano a essere accreditati sulla medesima Carta, senza necessità di emetterne una nuova. Diversamente, se il richiedente non dispone già di una Carta Adi, ovvero nei casi di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto alla precedente domanda, è prevista l'emissione di una nuova Carta.

art. 1 co. 158 L. 30.12.2025 n. 199

art. 1 DL 4.5.2023 n. 48

art. 3 co. 2 DL 4.5.2023 n. 48

Messaggio INPS 27.6.2025 n. 2052

Messaggio INPS 22.7.2026 n. 2437

Il Quotidiano del Commercialista del 23.7.2026 - "Istanza di rinnovo Adi dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento" - Andreozzi

Guide Eutekne - Lavoro - "Politiche attive del lavoro - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)" - Andreozzi F.

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Assegno di inclusione" - Andreozzi F.

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Misure a tutela dei lavoratori per le emergenze climatiche - Agevolazioni contributive - Novità del DL 107/2026 - Istruzioni \(messaggio INPS 20.7.2026 n. 2418\)](#)

Con il messaggio 20.7.2026 n. [2418](#), l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dei periodi di CIGO e CISOA richiesti, ai sensi dell'[art. 6](#) del DL 107/2026, in presenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

L'[art. 6](#) co. 1 del DL 107/2026 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell'edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione della CIGO ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. m), n) e o) del DLgs. 148/2015 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dall'1.7.2026 al 31.12.2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'[art. 12](#) del DLgs. 148/2015.

Gli altri datori di lavoro rientranti nella CIGO, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

Tra le agevolazioni previste, si segnalano:

- la non applicazione, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), del principio generale di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 148/2015, in base al quale i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta l'integrazione, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione;

- i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'[art. 6](#) co. 1 del DL 107/2026 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Termine per presentare la domanda

Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di pagamento

L'integrazione può essere:

- anticipata dal datore di lavoro, con quest'ultimo che dovrà utilizzare nei flussi UniEmens il codice conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale", unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione;
- pagata direttamente dall'INPS. In questo caso i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale (flussi UniEmens-Cig).

CISOA

L'art. 6 co. 2 del DL 107/2026 stabilisce che, nel periodo compreso tra l'1.7.2026 e il 31.12.2026, la CISOA per intemperie stagionali è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Tali integrazioni al reddito:

- non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno;
- sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Domanda

Per la presentazione delle domande, occorre utilizzare la causale:

- "CISOA eventi atmosferici a riduzione" (cod.17), per le domande che interessano OTI e OTD con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito;
- "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026" (cod.18), per le domande che interessano OTI e OTD con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa.

Occorre presentare distinte domande se i lavoratori interessati siano in parte a sospensione e in parte a riduzione (una per ciascuna delle suddette causali).

Le domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tenuto conto che l'inoltro delle domande di CISOA con le suddette causali è consentito dal 24.7.2026, le istanze riferite alle sospensioni o alle riduzioni per eventi verificatisi dall'1.7.2026 al 23.7.2026 possono essere inviate entro il 22.8.2026.

Modalità di concessione e di erogazione

Il trattamento è concesso dalla struttura territorialmente competente dell'INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto.

art. 6 DL 26.6.2026 n. 107

Messaggio INPS 20.7.2026 n. 2418

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2026 - "Dall'INPS le istruzioni per accedere alla CIGO e alla CISOA per le ondate di calore" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 22.7.2026, p. 27 - "La cassa integrazione per il caldo ammessa anche per gli operai agricoli" - Caponi

Italia Oggi del 22.7.2026, p. 39 - "Caldo, pronte le tutele speciali" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO)" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA)" - Silvestro D.

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Minimale e massimale di rendita - Rivalutazione a decorrere dall'1.7.2026 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (circ. INAIL 22.7.2026 n. 35)

Con la circ. 22.7.2026 n. 35, l'INAIL, facendo seguito al DM 11.5.2026 n. 58, ha provveduto a rivalutare le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza dall'1.7.2026, stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita, a partire da tale data, rispettivamente nelle misure di 20.712,30 euro e di 38.465,70 euro.

Sulla base di tali importi, sono stati, pertanto, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile utili ai fini del calcolo del premio assicurativo, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Diverse sono le tipologie di lavoratori interessati.

Lavoratori dell'area dirigenziale

Per i lavoratori dell'area dirigenziale la retribuzione convenzionale giornaliera è di 128,22 euro, mentre quella mensile è stata fissata a 3.205,48 euro. In caso di contratto *part time*, la retribuzione convenzionale su base oraria è fissata in 16,03 euro.

Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

I lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Per i suddetti soggetti la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 69,04 euro, mentre quella mensile è pari a 1.726,03 euro.

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Per i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. l'importo della retribuzione convenzionale è di 69,32 euro giornalieri e di 1.732,93 euro mensili.

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali

Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94 la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è stata fissata nella misura di 1.544,28 euro (128,69 euro x 12).

Retribuzione di ragguglio

L'importo della retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 69,04 euro, mentre quella mensile è di 1.726,03 euro.

Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati, il minimo e il massimo dell'imponibile sono, rispettivamente, di 1.726,03 euro e di 3.205,48 euro.

Lavoratori subordinati sportivi

Per i lavoratori subordinati sportivi, il minimo e massimo annuale ammontano, rispettivamente, a 20.712,30 euro e a 38.465,70 euro.

Alunni, studenti e allievi

Per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2025/2026 e per l'anticipo del premio 2026/2027 sono, rispettivamente, pari a 10,54 e 10,64 euro.

Invece, il premio speciale unitario annuale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi leFP) è pari a 70,96 euro (0,39 euro giornalieri).

DM 11.5.2026 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 58

Circolare INAIL 22.7.2026 n. 35

Circolare INAIL 28.5.2026 n. 25

Il Quotidiano del Commercialista del 23.7.2026 - "Cambiano i limiti per le retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi INAIL" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL - Premio assicurativo" - Vazio F.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 29.4.2026

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - ASSISTENZA FISCALE - Attività svolta dai CAF e professionisti abilitati - Attività prestata dal 2025 - Riduzione dei compensi

L'art. 1 co. 720 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una riduzione delle risorse, a carico del bilancio dello Stato, destinate annualmente a remunerare l'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 38 co. 1 del DLgs. 241/97.

In attuazione di tale disposizione, con il presente DM vengono stabilite le modalità per realizzare il previsto risparmio di spesa.

Ambito soggettivo di applicazione della riduzione

Sulla base del dato letterale della suddetta disposizione della legge di bilancio 2026, la riduzione dei compensi avrebbe dovuto riguardare solo i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF).

Il presente DM stabilisce invece che la rimodulazione dei compensi riguarda anche i professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, cioè i soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, che abbiano posto in essere i previsti adempimenti.

Ammontare della riduzione dello stanziamento annuo

La prevista riduzione è pari ad un importo di 21,6 milioni di euro annui e riguarda le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Pertanto, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di 195.297.790,00 euro annui.

Motivazione della riduzione

La riduzione in esame viene giustificata dal consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta dal DLgs. 21.11.2014 n. 175 a decorrere dall'anno 2015, sulla base dell'ampliamento e del miglioramento della qualità dei dati che ha portato al progressivo sviluppo delle dichiarazioni precompilate e, conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti.

Conferma dei compensi "edittali" previsti dal DM 29.12.2014

Il presente DM stabilisce che le misure "edittali" dei compensi a carico del bilancio dello Stato per l'attività di assistenza fiscale rimangono quelle stabilite dall'art. 1 del DM 29.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 23.1.2015 n. 18), di seguito riepilogate.

Elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730 senza modifiche

Per l'attività di assistenza fiscale prestata in relazione all'elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730, se il CAF o professionista abilitato trasmette il modello 730 senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, spetta un compenso di 16,90 euro per ciascuna dichiarazione.

Se il modello 730 riguarda un contribuente esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DPR 600/73 (es. dipendente con un unico reddito da lavoro e l'abitazione

principale), che non deve far valere oneri o detrazioni o altri benefici, il compenso è ridotto del 25%, diventando quindi pari a 12,68 euro per ciascuna dichiarazione. I suddetti compensi si applicano anche in caso di rifiuto del contribuente di fornire al CAF o professionista la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata.

Elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730 con modifiche

Se il CAF o professionista abilitato elabora e trasmette il modello 730 al quale sono state apportate modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, per ciascuna dichiarazione spetta un compenso di 17,70 euro.

Il suddetto compenso spetta in misura doppia, quindi per un importo di 35,40 euro, per l'elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta.

Elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730 con integrazioni

Se il CAF o professionista abilitato elabora e trasmette il modello 730 al quale sono state apportate modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, per ciascuna dichiarazione spetta un compenso di 18,30 euro.

Se il modello 730 riguarda un contribuente esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che non deve far valere oneri o detrazioni o altri benefici, anche il compenso in esame è ridotto del 25%, diventando quindi pari a 13,73 euro per ciascuna dichiarazione.

Tali compensi sono erogati anche in caso di mancata predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata.

Riduzione proporzionale per rispettare il limite di spesa annuo

Qualora, per effetto dell'applicazione dei suddetti compensi unitari, l'importo complessivo dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati risulti superiore all'anzidetto limite di spesa annuo, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Decorrenza della riduzione

La riduzione dei compensi ai CAF e ai professionisti abilitati, ai sensi dell'art. 1 co. 720 della L. 199/2025, si applica a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese a partire dall'anno 2025.